

REGOLAMENTO ELETTORALE

ASSOCIAZIONE LE CIGARO' - FIRENZE

VERSIONE 2021

Art. 1 - Regole generali

Le elezioni per il rinnovo degli organi sociali del club "Le Cigarò" (Presidente, Consiglio Direttivo, Collegio dei Probiviri) sono indette dal Consiglio Direttivo in carica almeno 60 (sessanta) giorni prima della data stabilita per le elezioni medesime. Il Consiglio Direttivo stabilisce anche l'orario di apertura dei seggi elettorali, stabilendo il diritto all'esercizio del voto per tutti i presenti nel seggio all'ora stabilita per la chiusura.

Le votazioni possono essere effettuate con il sistema dell'alzata di mano o con appello nominale dei presenti.

Possono votare solo i soci in regola con la quota associativa secondo le previsioni dello Statuto.

Art. 2 - Presentazione e accettazione delle candidature

Possono candidarsi alla carica di Presidente solo i Soci che abbiano pagato la quota associativa entro la data prevista per la presentazione delle candidature e che posseggano i requisiti previsti dallo Statuto Associativo per l'elezione alla carica di Presidente.

Non possono candidarsi i Soci che si trovano nelle situazioni di incompatibilità previste dallo Statuto.

Ogni associato in regola con la quota associativa può candidarsi, fatte salve le previsioni dello Statuto.

Ogni candidato Presidente deve far pervenire alla Segreteria a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o per posta elettronica certificata o mezzo equipollente la propria candidatura.

I candidati alla carica di Presidente devono presentare la propria candidatura depositando, insieme ad essa, la lista dei consiglieri che intendono sottoporre all'assemblea per la ratifica.

Ogni lista dovrà riportare un numero di propositi in misura non inferiore a quanti stabiliti dal vigente Statuto Associativo.

In caso di mancanza di liste valide o a causa della totale assenza di candidati a Presidente, il Consiglio Direttivo in carica indirà nuove elezioni non prima di giorni 60 dall'originaria data di voto e ogni termine presente in questo regolamento si intenderà riferito alla nuova data.

Spetta al Consiglio Direttivo la verifica delle candidature, verifica di cui sarà data notizia anche per vie brevi a tutti gli associati entro 7 giorni precedenti alle elezioni.

Il Consiglio Direttivo, almeno 20 (venti) giorni prima del giorno stabilito per le elezioni, comunica al candidato Presidente l'eventuale rifiuto della propria lista.

Contro il provvedimento di esclusione il candidato Presidente può proporre reclamo scritto e motivato al Collegio dei Probiviri trasmesso alla Segreteria entro 5 (cinque) giorni dalla data di ricezione della decisione negativa. Il Collegio dei Probiviri si esprimerà entro i 5 (cinque) giorni successivi in via di urgenza, sentendo il/i ricorrente/i per via telematica, ove non sia possibile l'audizione diretta. La decisione del Collegio dei Probiviri è inappellabile e sarà comunicata all'interessato e alla Segreteria.

Art. 3 - Formazione delle liste

La Segreteria predispone, per ogni candidato Presidente, la lista elettorale ad esso associata, inserendovi i nomi di tutti i proposti ammessi ed indicati, elencandoli in ordine alfabetico. Le liste validamente formate sono trasmesse a cura del Segretario a tutti i soci dell'associazione entro i 10 (dieci) giorni precedenti alla data fissata per le votazioni.

Art. 4 - Seggio elettorale

Il seggio elettorale è indicato dal Consiglio Direttivo unitamente alla convocazione della relativa assemblea.

Art. 5 - Registro degli aventi diritto al voto

La votazione di ogni lista avviene per alzata di mano a voto palese o, su richiesta di almeno un terzo dei soci presenti, con appello nominale. Le modalità di voto sono stabilite prima dell'assemblea dal Consiglio Direttivo che ne darà comunicazione ai presenti in tale sede.

Ogni elettore potrà esprimere una sola preferenza con riguardo al Presidente prescelto. Il voto varrà anche per tutti i componenti indicati nella lista dallo stesso presentata.

Art. 6 - Verifica dell'esito delle votazioni

Il Segretario provvede alla verifica e al conteggio delle alzate di mano o al risultato dell'espressione del voto nominale. Al termine dello scrutinio, qualunque presente in regola con i diritti di voto può verbalizzare le proprie osservazioni.

Art. 7 - Promulgazione dei risultati

Il Segretario, esperite le operazioni di votazione, proclama i risultati definitivi seduta stante, inviando le comunicazioni per gli aggiornamenti del caso ove necessarie. In caso di contestazione dei risultati, la comunicazione avverrà a titolo provvisorio.

Art. 8 - Formalità delle comunicazioni

Tutte le comunicazioni previste dal presente regolamento sono effettuate via e-mail o con formalità più solenni qualora il Consiglio Direttivo lo reputi necessario.

Così approvato dal Consiglio Direttivo.

Firenze, 13 maggio 2021